



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio I Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 13.10.2023

n. 8323 di prot.
del 13.10.2023
Categoria II - Classe 1
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 52/2023

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CILAVEGNA

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Cilavegna è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile;

VISTI:

- l'art. 5 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7, comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione dei limiti di temperatura di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che una

ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

- durante le precedenti stagioni termiche sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020;
- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia e le temperature previste per il periodo sono al di sopra della media stagionale;
- la situazione climatica generale comporta un innalzamento generale dei PM10 presenti nell'aria;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano una importante, anche se non principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7, comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;

VISTI pertanto:

- il Regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 del DPR n. 380/2001;
- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- il DM n. 383 del 06/10/2022

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D.Lgs. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

1. riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22.10.2023 al 08.04.2024;
2. riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere;
3. riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cilavegna.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Giovanna FALZONE
firmato digitalmente